

## **Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3**

### **Statuto speciale per la Sardegna**

(G.U. n. 58 del 9 marzo 1948)

**(Estratto).**

**33.** – *[Ogni legge approvata dal Consiglio regionale e' comunicata al Governo della Repubblica e promulgata trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvi al Consiglio regionale col rilievo che eccede la competenza della Regione o contrasta con gli interessi nazionali.*

*Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e' promulgata se, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuove la questione di legittimita' davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere.*

*Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo della Repubblica consente, non sono subordinati ai termini sopraindicati ove il Governo non consenta, si applica il secondo comma del presente articolo](1).*

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che esse stabiliscano un termine diverso.

(1) *Disposizioni non più operanti per effetto dell'art. 10 della [l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3](#).*